

Curia Arcivescovile

Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela Via G. Garibaldi, 67 - 98122 Messina

Prot.. n. 24/2024/VG

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DEI BATTEZZATI DELLA VOLONTÀ DI NON FARE PIÙ PARTE DELLA CHIESA CATTOLICA

Vista l'istanza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 fatta pervenire, tramite Raccomandata A.R. n. ID0200836580590 del 18.03.2024, dalla Sig.ra al Parroco della Parrocchia "S. MARIA DI POMPEI", sita nel Comune di Messina e ritirata dallo stesso Parroco in data 21.03.2024, con la quale la stessa istante chiede di non essere più considerata membro della Chiesa Cattolica;

Volendo ottemperare nei termini di legge alla sua istanza;

Si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa Cattolica, il sacramento del Battesimo conferisce uno status personale indelebile, la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico che, come tale, non può essere cancellato;
- la Chiesa Cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare, per i suoi fini istituzionali, i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa Cattolica alla tenuta dei Registri dei battezzati, in piena ottemperanza alla Legge n. 675/1996;

VISTO

L'art. 2,7 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana, del 30.10.1999, recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e riservatezza";

SI AUTORIZZA

l Parroco della Parrocchia "S. MARIA DI POMPEI", sita nel COMUNE di MESSINA, di
apporre a margine dell'atto di Battesimo
, di , ai sensi e per gli effetti , ai sensi e per gli effetti
dell'Ordinario Diocesano del 26 marzo 2024 (Prot. n. 24/2024/VG), si annota che ha manifestato la volontà di non fare più parte della Chiesa Cattolica».

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra, comporta per l'interessata le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dell'incarico di madrina per il Battesimo e per la Confermazione (cfr. cann. 874 § 1 e 893 § § 1 e 2);
- necessità della Licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al Matrimonio canonico (cfr. can. 1071 §§1,4°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche, in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184 §1,1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. can. 1331 §1, 1° 2° 3°).

Messina, 26.03.2024



(Mons. ARCIVESCOVILE